TRATTAMENTO DI FAMIGLIA AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI AUSILIARI

Art. 3

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX, ai segretari comunali ed al personale di cui alla lettera a) del precedente art. 1 e' concessa, in sostituzione dell'indennita' di caro-viveri ivi prevista, l'aggiunta di famiglia nelle misure ed alle condizioni stabilite per i dipendenti statali delle corrispondenti categorie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 3 novembre 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento di famiglia al personale dipendente dagli Enti ausiliari
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 1161
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-di-famiglia-al-personale-dipendente-dagli-enti-ausiliari/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it